

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4572

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

(V. Stampato Camera n. 5235)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 aprile 2000*

—————

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia
per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il
20 ottobre 1997**

—————

INDICE

Disegno di legge.	<i>Pag.</i>	3
Testo dell'Accordo in lingua italiana	»	5
Testo dell'Accordo in lingua inglese	»	8

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 2000, in lire 488 milioni per l'anno 2001 e in lire 512 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia indicati di seguito come le "Parti".

DESIDERANDO una ulteriore promozione delle amichevoli e strette relazioni tra le due parti;

CONSIDERANDO il loro comune interesse per la promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico;

RICONOSCENDO i benefici che possono derivare ai due Paesi da una più stretta cooperazione nel campo della scienza e della tecnica

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I

L'obiettivo del presente Accordo e' quello di promuovere e realizzare attivita' che rafforzino la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

ARTICOLO II

Per il conseguimento dell' obiettivo riportato nell'articolo I del presente Accordo, le Parti potranno realizzare le seguenti attivita':

- a. scambio di personale scientifico e tecnico;
- b. scambio di documentazione e informazioni tecnico-scientifiche;
- c. organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni a carattere tecnico-scientifico;
- d. realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;
- e. iniziative congiunte per la realizzazione di centri di tecnologici per lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
- f. ogni altra forma di cooperazione che verra' concordata in seguito dalle parti.

ARTICOLO III

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- a. energia, sfruttamento di nuove fonti energetiche;
- b. tecnologie appropriate, impostazione e sviluppo di piccole e medie imprese;
- c. poste, telecomunicazioni, gestione delle frequenze e trasporti;
- d. scienze e tecnologie spaziali;
- e. tutela ambientale, agricoltura e biotecnologia;
- f. scienze della terra e del mare;
- g. medicina e sanita';
- h. archeologia, tutela e restauro del patrimonio archeologico e architettonico;

ARTICOLO IV

L'attuazione delle attività di cui all'articolo 3 del presente Accordo saranno realizzate mediante la stipula di intese specifiche tra i ministeri, istituzioni, università, istituzioni accademiche, musei, centri di ricerca nel settore archeologico, associazioni scientifiche e industriali o altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi.

ARTICOLO V

Al fine di dare attuazione al presente accordo, e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista Scientifica e Tecnologica.

La Commissione Mista esaminerà l'andamento e le prospettive della cooperazione, stabilirà i programmi esecutivi e sorveglierà la loro realizzazione.

La Commissione Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e in Indonesia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

ARTICOLO VI

Le Parti si scambieranno quelle informazioni che potranno essere utili per l'attuazione del presente Accordo.

Ogni informazione che sarà definita verbalmente o per iscritto come "confidenziale" dalla Parte che fornisce l'informazione sarà tenuta riservata dalla Parte che riceve tale informazione e non potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli specificati.

Se le due Parti vorranno divulgare i risultati delle attività di cooperazione realizzate nell'ambito del presente Accordo a Terze Parti che non siano le autorità governative delle Parti contraenti, la Parte che intende divulgare l'informazione dovrà ottenere il consenso scritto dall'altra Parte prima di effettuare la divulgazione in questione.

ARTICOLO VII

Ogni eventuale Diritto di Proprietà Intellettuale (DPI) creato da una delle Parti per la realizzazione delle attività nell'ambito del presente Accordo rimarrà proprietà della Parte che lo ha creato. Questa Parte, comunque, dovrà essere indennizzata del DPI se questo non rappresenti una violazione dei diritti legittimi di una terza Parte.

I Diritti sulla Proprietà Intellettuale per risultati raggiunti dalle Parti nel corso dell'attuazione dell'Accordo, fatta eccezione per le attività svolte congiuntamente nell'ambito dell'Accordo stesso, saranno attribuiti esclusivamente alla Parte che ha prodotto tali risultati.

I diritti sulla Proprietà Intellettuale per i risultati raggiunti dalle Parti in maniera congiunta nel corso dell'attuazione del presente Accordo, saranno attribuiti ad entrambe le Parti. Le due Parti potranno utilizzare tale proprietà a scopo di ricerca e di sviluppo, senza la corresponsione dei relativi diritti. Se una delle Parti vorrà utilizzare la Proprietà Intellettuale a fini commerciali, dovrà avere il permesso scritto dall'altra Parte. Alle Parti saranno attribuiti i diritti realizzati dallo sfruttamento della Proprietà Intellettuale in questione sulla base del rispettivo contributo delle Parti alla creazione di tale Proprietà.

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni Internazionali da essi stipulate con Paesi terzi.

Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.

ARTICOLO IX

Con l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana il Governo della Repubblica di Indonesia relativo alla Cooperazione scientifica e tecnica fatto a Roma il 24 novembre 1972 sarà terminato.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data dell'ultima notifica con la quale le Parti, per le vie diplomatiche, si scambieranno l'informazione sull'avvenuto adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

L'Accordo sarà valido per un periodo di 5 (cinque) anni e sarà automaticamente rinnovato per periodi di uguale durata, fatta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di notificare all'altra per iscritto l'intenzione di terminare l'Accordo con 6 (sei) mesi di anticipo sulla data di scadenza di quest'ultimo.

Ciascuna delle Parti potrà chiedere per iscritto la revisione o la modifica del presente Accordo. Ogni revisione o modifica concordata dalle due Parti entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dalle Parti.

La cessazione di validità del presente Accordo non pregiudicherà i contratti o le attività iniziati durante la validità dell'Accordo la cui attuazione proseguirà sino al loro completamento.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Indonesiana, e Inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in inglese è quello che prevale.


PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

MARIO BRANDO PENZA
AMBASCIATORE STRAORDINARIO
E PLENIPOTENZIARIO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA




PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI INDONESIA

SOEMADI D.M. BROTONINGRAT
DIRETTORE GENERALE
PER LE RELAZIONI ECONOMICHE
CON L'ESTERO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA



Ministero del Contenzioso Diplomatico
e degli Affari Legislativi
del
C.A.R. del
Tribunale



**AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia, (hereinafter referred to as the "Parties");

Desiring to further promote the close and friendly relations existing between the Parties;

Considering their common interest in promoting scientific and technological development;

Recognizing the benefits to be derived by both Countries from close cooperation in science and technology

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

The objective of this Agreement is to promote and carry out activities which strengthen technological and scientific cooperation between the two countries.

ARTICLE 2

In order to achieve the objective referred to the Article 1 of this Agreement, the Parties shall carry out the following activities:

- a. exchange of scientific and technical staff;
- b. exchange of scientific and technical information and documentation;
- c. joint organization and execution of seminars, symposia and conferences on scientific and technological topics;
- d. joint research and training projects;
- e. joint operation to establish technology center for small and medium enterprises development;
- f. any other form of cooperation which will be further agreed upon by the Parties.

ARTICLE 3

The Parties will encourage and contribute to the development of the cooperation between the two countries in the field of science and technology with particular reference to the following areas:

- a. energy and new energy sources exploration, exploitation;
- b. appropriate technologies, design and small and medium enterprises development;
- c. post, telecommunications, frequency management and transportation;
- d. space science and technology
- e. environment preservation, agriculture and biotechnology;
- f. earth and marine sciences;
- g. medicine and health;
- h. archeology, monument and building preservation and restoring.

ARTICLE 4

The implementation of the activities set forth in article 3 of this Agreement shall be carried out through special arrangements to be concluded among ministries, institutions, universities, academic institutions, museums, archeological research centers, scientific and industrial associations, or other physical and juridical persons of both Parties.

ARTICLE 5

In order to execute this Agreement and verify the state of its application, the Parties will appoint a Scientific and Technological Joint Commission.

The Joint Commission will evaluate the state and prospect of cooperation, define executive programmes and supervise their realization.

The Joint Commission, under the chairpersonship of a representative of each Party, will be held each three years, alternately in Italy and in Indonesia, the dates being agreed upon through diplomatic channels.

ARTICLE 6

The Parties shall share such information between themselves as may be beneficial for the implementation of this Agreement.

Any information designated orally or in writing as "Confidential" by the Party supplying the information shall be kept in confidence by the Party receiving such information and not be used for any purposes other than those specified herein.

If either Party wishes to disclose the results of the cooperative activities under this Agreement to any third Party other than its governmental authorities, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.

ARTICLE 7

Any Intellectual Property Rights (IPR) brought by one of the Parties for the implementation of activities under this Agreement shall remain the property of that Party. However, that Party shall indemnify that the IPR is not resulted from the infringement of any third Party's legitimate rights.

The rights to obtain IPR for achievements made by either Party in the course of the implementation of the Agreement, but not in any cooperative activities under the Agreement, shall vest solely in the Party which made such achievements.

The rights to obtain IPR for achievements made by both Parties jointly in the course of the implementation of the Agreement shall vest in both Parties jointly. Both Parties shall be allowed to use such property for research and development purposes, free of royalty. Should the IPR be used for commercial purposes by one Party, that Party is required to get written consent from the other Party. The Parties shall be entitled to royalty obtained from the exploitation of such property on the basis of each Party's contribution to such property.

ARTICLE 8.

The provision of this Agreement do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the international Conventions stipulated by them with third Countries.

Any disputes arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations by the Parties.

ARTICLE 9

By entering into force of the present Agreement, the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia regarding Scientific and Technical Cooperation done in Rome on November 24, 1972, shall be terminated.

ARTICLE 10

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt by the last notification by which the Parties, through diplomatic channels, inform each other that their respective legal requirements for giving effect of this Agreement have been fulfilled.

The Agreement shall be valid for a period of 5 (five) years and shall continue in force for another period of 5 (five) years and so forth, unless either Party notifies the other in writing of its intention to terminate this Agreement 6 (six) months prior to its expiration.

Either Party may request in writing revision or amendment of this Agreement. Any revision or amendment which has been agreed to by the Parties shall come into effect on such date as will be determined by the Parties.


The termination of this Agreement shall not affect the contracts or activities made during the validity of this Agreement until the completion of such contracts or activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Jakarta on this 20th day of October 1997, in two originals, each in the Italian, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



MARIO BRANDO PENZA
AMBASSADOR EXTRAORDINARY
AND PLENIPOTENTIARY OF
THE ITALIAN REPUBLIC

SOEMADI D.M. BROTONINGRAT
DIRECTOR GENERAL
FOR FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
DEPARTMENT FOR FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

